



PROVINCIA
DI AREZZO

POLIZIA PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI AREZZO



Deliberazione della Giunta Provinciale n. 624 del 2/11/2011

Art. 1 (Disposizione generale)

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale nel territorio della Provincia di Arezzo, nel rispetto del **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R del 26/7/2011 ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12/1/1994, n. 3")** e delle norme contenute nella L. 689/1981 ed è finalizzato alla organizzazione di tale tipo di attività di caccia, nonché al mantenimento di una presenza della specie compatibile con la salvaguardia delle colture agricole e la tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 (Territorio vocato per il cinghiale)

La Provincia, sentiti gli A.T.C., individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato per il cinghiale. Il territorio vocato rappresenta l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo

svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche. **Le superfici per la gestione del cinghiale sono ricomprese entro la delimitazione individuata dal PRAF.**

Nell'area vocata del territorio a caccia programmata, la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta con ausilio dei cani (braccata), esercitata dalle squadre autorizzate dalla Provincia ed assegnate al proprio Distretto di gestione.

Nell'area vocata è vietata qualsiasi altra forma di caccia al cinghiale, ma è fatta salva la possibilità di eseguire gli interventi di controllo di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994. **e successive modifiche.**

Nell'area vocata viene perseguito l'obiettivo della conservazione del cinghiale mediante il raggiungimento ed il mantenimento di densità agro-forestali sostenibili con la tutela degli habitat e con le attività antropiche presenti.

Art. 3 (Territorio non vocato per il cinghiale)

Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale la Provincia, sentiti gli A.T.C., individua anche il territorio non vocato per il cinghiale, che rappresenta l'area nella quale la sua presenza è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

In tale territorio la gestione faunistico-venatoria del cinghiale è organizzata mediante interventi tesi ad eliminarne o, comunque, limitarne la presenza.

La caccia al cinghiale in tale territorio può essere esercitata dai cacciatori nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare dei tempi e delle modalità individuate dalla Provincia con il piano di intervento annuale, disposto **ai sensi dell'art. 88 del Decreto del Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

Per l'attuazione del piano gli A.T.C. si avvalgono in via prioritaria dei cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia "agli ungulati", di cui all'art. 28, comma 3, lettera d), della L.R. 3/1994 **e successive modifiche.** Le tecniche di intervento per l'attuazione del piano sono:

- a) l'abbattimento in forma singola (alla cerca e/o all'aspetto);
- b) l'abbattimento con la tecnica della girata;
- c) l'abbattimento in braccata.

Ai cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale nelle aree non vocate, oltre ai contrassegni da apporre ai capi abbattuti l'A.T.C. rilascia anche una scheda nella quale devono essere segnati i capi osservati e quelli abbattuti. La scheda deve essere riconsegnata, insieme ai contrassegni non utilizzati, al termine della stagione venatoria, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ambito Territoriale di Caccia.

Art. 4 (Densità agricola forestale sostenibile)

Nel territorio vocato per il cinghiale il Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve definire ogni anno la densità agricola forestale sostenibile, ovvero la densità massima tollerabile del cinghiale, in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

La definizione della densità agricola-forestale sostenibile è fissata per ogni A.T.C. per tutto il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, sulla base dei seguenti parametri:

- a) censimenti del cinghiale, da svolgere al termine della stagione venatoria e che sono trasmessi da ogni distretto, agli A.T.C. competenti;
- b) ammontare degli indennizzi erogati;
- c) capi abbattuti annualmente dalle squadre nel territorio vocato.

Nelle aree non vocate per il cinghiale la densità sostenibile – ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011 – è pari a zero.

Art. 5 (Distretti di gestione)

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. suddivide il territorio vocato al cinghiale in Distretti di Gestione dandone successiva comunicazione alla Provincia.

Il Distretto di Gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali o comunque ben identificabili.

Il Distretto di Gestione deve essere compreso entro i confini dell'A.T.C. salvo le eccezioni previste **dall'art. 87, comma 4, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

I Distretti di gestione devono essere definiti in tempi concretamente utili, ai fini della programmazione e del loro funzionamento.

Qualunque operazione annuale di conferma o di modifica dei Distretti dovrà essere ultimata entro la data del 30 aprile, fatte salve cause eccezionali.

Art. 6
(Piano di gestione del distretto)

Per ogni Distretto è realizzato annualmente un Piano di Gestione, che deve prevedere:

- a) il piano di prelievo;
- b) gli interventi per la prevenzione dei danni;
- c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione del cinghiale.

Il Piano è predisposto dall' A.T.C., sentiti i responsabili dei Distretti e le organizzazioni professionali agricole di zona e per la sua realizzazione si articola in aree di gestione.

Entro la data del 15 luglio di ogni anno l'A.T.C. invia alla Provincia i Piani di gestione e di prelievo dei propri distretti, e, ai sensi **dell'art. 89 comma 1, lett. h) dello stesso Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**, trasmette anche la successiva relazione consuntiva, entro la data del **31 marzo**.

Per l'attuazione di tali funzioni l' A.T.C. può avvalersi dei Tecnici della Provincia.

L'A.T.C. chiede ai cacciatori iscritti alle squadre, che esercitano la caccia al cinghiale, un contributo economico per la realizzazione del Piano di Gestione vincolato alla mancata collaborazione per l'attuazione degli interventi di prevenzione danni, per l'esecuzione dei censimenti e per la realizzazione degli abbattimenti richiesti dalla Provincia e dall'A.T.C.

Art. 7
(Aree di gestione)

Il Distretto di gestione è suddiviso dall'A.T.C. in aree di gestione. Qualora l'area venga assegnata ad una singola squadra dell'A.T.C. la durata dell'assegnazione corrisponde a quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Per ogni area di gestione la squadra suddivide il territorio assegnatole in aree di battuta, nelle quali esercita l'attività venatoria ed anche tale suddivisione ha valore per l'intera durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Ogni area di battuta è composta da porzioni di territorio, aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di gestione del Distretto.

Entro il 31 agosto di ogni anno le squadre devono fornire all'A.T.C. la cartografia in scala 1:25.000 dell'Area di gestione loro assegnata, con l'elenco e la delimitazione delle aree di battuta individuate, numerate e denominate in base alla località principale. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. trasmette copia della suddetta cartografia alla Provincia entro e non oltre la data di apertura generale della caccia.

Eventuali modifiche delle aree di battuta dovranno essere autorizzate dall'A.T.C. e riportate in cartografia da trasmettere all'A.T.C. stesso ed alla Provincia.

Tutte le aree di battuta dovranno essere utilizzate più volte, nell'arco della stagione venatoria.

In ogni Distretto l'assegnazione delle aree di battuta deve essere regolata da un unico regime tra quelli indicati **all'art. 98 del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**.

Ogni squadra deve garantire nella propria Area di gestione:

- a) l'attuazione degli interventi di prevenzione dei danni da cinghiale, nelle aree loro assegnate, con particolare riferimento alla messa in opera di recinzioni elettriche (elettropascoli), su richiesta degli agricoltori;
- b) la realizzazione dei censimenti;
- c) l'attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.
- d) la partecipazione agli interventi di contenimento numerico, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 e **successive modifiche**, quando richiesto dall'A.T.C. o dalla Provincia.

In tutto il territorio provinciale è fatto assoluto divieto, di ogni forma di foraggiamento artificiale che non sia specificatamente autorizzato dalla Provincia. Gli A.T.C. preparano una cartografia in cui sono indicate le zone in cui è possibile realizzare il foraggiamento e su quella base concordano con le squadre le richieste da presentare alla Provincia per l'autorizzazione.

La richiesta di foraggiamento dovrà indicare con precisione la localizzazione dei luoghi di foraggiamento (località, comune, riferimenti catastali) e dovrà essere corredata di apposita cartografia in scala 1:10.000, nella quale saranno indicati detti punti di foraggiamento.

Il foraggiamento artificiale non potrà comunque essere autorizzato dall'inizio della stagione venatoria fino a tutto il mese di febbraio.

Art. 8
(Responsabile di distretto)

L'A.T.C. nomina a proprio giudizio un responsabile di distretto che ha il compito di coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto, con riferimento alle mansioni seguenti:

- a) coordina le squadre presenti nel distretto, attraverso i loro Presidenti;
- b) assicura la realizzazione del piano annuale di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- c) predispone le operazioni di censimento;
- d) provvede alla ripartizione del Piano annuale di prelievo tra le diverse squadre;
- e) garantisce l'attuazione del piano di controllo del cinghiale.

L'A.T.C. può sostituire il responsabile del Distretto, in qualsiasi momento, qualora questi non abbia adempiuto ai compiti assegnatigli al comma precedente.

Art. 9 (Presidente della squadra)

Il Presidente della squadra risponde, a tutti gli effetti di legge, dell'attività della squadra che rappresenta, fatte salve le responsabilità individuali di ciascun cacciatore componente, in merito alle violazioni alla legge.

Il Presidente di ogni squadra assume, limitatamente al territorio assegnato, l'impegno alla realizzazione del Piano di Gestione.

Il Presidente della **squadra** deve verificare l'avvenuta iscrizione al Registro Provinciale degli abilitati alla caccia al cinghiale in battuta, di coloro che sono iscritti o devono iscriversi alla sua squadra.

Il Presidente è tenuto a riconsegnare mensilmente all'A.T.C. le schede delle battute. La riconsegna deve avvenire entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Le squadre, attraverso i loro presidenti, possono accordarsi per la realizzazione di un unico punto di raccolta **dei cinghiali abbattuti** nell'ambito del distretto.

Art. 10 (Cacciatori abilitati al cinghiale in battuta)

Possono essere iscritti alle squadre per esercitare la caccia al cinghiale in battuta solo i cacciatori - in possesso dei requisiti di cui **all'art. 95 del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011** - che risultano iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta e, **inoltre**, iscritti all'A.T.C. .

Art. 11 (Assegnazione dei cacciatori ai distretti)

L'A.T.C. stabilisce annualmente il numero massimo dei cacciatori iscritti e in possesso di abilitazione alla caccia al cinghiale in battuta assegnabili a ciascun distretto di gestione tenendo espressamente conto dei seguenti parametri:

- a) indici cinegetici;
- b) indennizzi medi erogati per ettaro, a titolo di risarcimento danni, negli ultimi tre anni;
- c) densità di cinghiali riscontrata in seguito ai censimenti annuali;
- d) attuazione della prevenzione danni e dei miglioramenti ambientali.

Qualora si renda necessario, l'A.T.C. provvede alla formulazione di graduatorie di accesso al distretto sulla base dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un Comune del Distretto (punti 10);
- b) residenza anagrafica nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti 8);
- c) titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti all'I.N.P.S. o che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo (punti 3);
- d) residenza venatoria nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti 3);
- e) anzianità della squadra nell'uso delle aree di battuta (punti 1 per ciascun anno dall'applicazione **dei regolamenti regionali in materia** per i non residenti anagrafici nel distretto; punti 2 per i residenti);
- f) in caso di parità si ricorre a sorteggio.

Art. 12 (Modalità per la battuta di caccia al cinghiale)

Nell'ambito del territorio vocato la battuta di caccia al cinghiale è riservata ai cacciatori, di cui al precedente art. 11, riuniti in squadre.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può stabilire un numero massimo di cani che ogni squadra può utilizzare nell'ambito del distretto per ogni singola battuta. I cani devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero di cacciatori iscritti alla squadra annualmente stabilito dalla Provincia con proprio atto, su proposta degli A.T.C. tenendo anche conto di quanto previsto **dall'art. 98, comma 5, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

Alle battute possono partecipare fino ad un massimo di 10 cacciatori ospiti per ogni singola battuta.

Tutti i cacciatori ospiti, non iscritti all'A.T.C., in cui viene effettuata la battuta, devono essere in possesso della mobilità venatoria ed aver effettuato la teleprenotazione e sono tenuti a versare allo stesso A.T.C., tramite il Presidente della squadra ospitante, la quota stabilita annualmente per la partecipazione ad ogni singola giornata di caccia.

Le quote riscosse devono essere versate annualmente all'A.T.C., a fine stagione venatoria, e comunque, non oltre 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili esclusivamente le armi previste **dall'art. 98, comma 12, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata. Ai battitori e ai braccieri è consentito portare cartucce a salve come previsto **dall'art. 98, comma 13, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

Per ogni battuta al cinghiale, tutti gli iscritti al registro dei partecipanti, devono essere impegnati in questa forma di caccia durante tutta la durata della battuta stessa, compresa tra gli orari di inizio e fine indicati nel registro.

Durante lo svolgimento della caccia in battuta, la squadra è corresponsabile del comportamento tenuto da tutti i partecipanti per tutta la durata della battuta stessa, salvo che – in casi di singoli comportamenti contrari alla legge – non abbia provveduto immediatamente ad informare del fatto la Polizia Provinciale.

Durante la battuta di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale con la sola esclusione della volpe.

Durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti è consentito, nel rispetto delle disposizioni di cui **all'art. 98, comma 12, lett. d) del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**, per finalità tese a garantire il regolare svolgimento della battuta ed il massimo rispetto delle esigenze di sicurezza.

L'A.T.C., ai fini della massima sicurezza, può richiedere a tutte le squadre che esercitano la caccia al cinghiale l'apposizione di cartelli provvisori, segnalanti l'attività venatoria in corso, i quali dovranno risultare ben visibili lungo le principali vie di accesso all'area di battuta, compresi i sentieri segnalati transitabili a piedi o in mountain bike. Detti cartelli dovranno essere apposti prima dell'inizio della battuta di caccia ed essere poi rimossi al termine della battuta stessa.

Art. 13

(Costituzione di una squadra)

Ai sensi dell'art. 98, comma 15, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011, il numero delle squadre iscritte al Registro Provinciale non può essere superiore al numero delle squadre iscritte nella stagione 2010/2011. Per tutta la durata del vigente e del prossimo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, non sarà ammessa la formazione di nuove squadre ad eccezione di quelle nate dalla concreta unione di squadre già precedentemente iscritte.

Ai sensi **dell'art. 98, comma 9, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il Presidente della squadra comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti e facenti parte della squadra nonché i nominativi di due vice-responsabili.

La Provincia, su proposta dell'A.T.C. individua ogni anno il numero minimo di cacciatori necessario per la composizione delle squadre di caccia al cinghiale. I cacciatori componenti ogni singola squadra devono essere iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta ed essere iscritti all'A.T.C. prescelto dalla squadra stessa. Nel proporre tale numero l'A.T.C. tiene conto di quanto stabilito **dall'art. 98, comma 5, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011.**

Il numero minimo di cui sopra deve esistere effettivamente alla data del 31 Maggio di ogni anno. I componenti della squadra devono essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, dell'abilitazione all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, dell'iscrizione all'A.T.C. prescelto dalla squadra con la precisazione che il pagamento della quota di iscrizione sarà controllato non oltre il termine del 30 luglio di ogni anno.

Il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre Regioni, che possono essere iscritti alla squadra, non potrà superare il 20% del totale degli iscritti della squadra stessa ad eccezione dei proprietari di almeno 3 ettari iscritti come A.T.C. di residenza venatoria.

Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra.

L'eventuale interruzione dell'attività da parte della squadra deve essere comunicata dal Responsabile della stessa all'A.T.C., a pena di esclusione di tutti i suoi componenti dall'esercizio della caccia al cinghiale, per una intera stagione venatoria. Le aree di battuta saranno assegnate ad altre squadre.

Qualora una o più squadre non raggiungano il numero minimo stabilito dal presente Regolamento, il territorio e le aree di battuta ad esse assegnati in precedenza, verranno ripartite tra le squadre ammesse, a insindacabile giudizio dell'A.T.C.. La ripartizione sarà effettuata preferibilmente tra le squadre confinanti ed iscritte al medesimo distretto e, inoltre, potrà essere presa in considerazione anche la realizzazione di aree non vocate, laddove ne esistano i requisiti.

Art. 14 (Compiti del responsabile della battuta)

Il responsabile della battuta è il Presidente della squadra o cacciatore delegato dallo stesso Presidente. Contestualmente alla presentazione all'A.T.C. dell'istanza annuale di iscrizione della squadra, il Presidente indicherà, con apposito atto scritto, fino ad un massimo di due nomi di cacciatori di propria fiducia che rivestiranno il ruolo di responsabile della battuta. In caso di loro sostituzione, anche nel corso della stagione venatoria, il Presidente della squadra dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'A.T.C. indicando il nuovo (o i nuovi) responsabile della battuta. Nel caso siano contemporaneamente assenti il Presidente della squadra ed i responsabili della battuta, questa non potrà svolgersi in alcun caso.

Il responsabile della battuta ha l'obbligo di provvedere alla precisa e corretta compilazione della scheda delle presenze giornaliere, fornite annualmente dall'A.T.C., indicando i partecipanti, gli invitati ed ogni altro dato richiesto e indicato nella scheda, con particolare attenzione a quelli relativi agli abbattimenti e agli avvistamenti.

La registrazione delle presenze sulla scheda di cui al comma precedente, dovrà essere effettuata mediante apposizione della propria firma, espressa in forma leggibile, da parte di ciascun cacciatore partecipante alla battuta, e non, mediante una croce o altro simbolo, apposto accanto al nominativo prestampato.

Il responsabile della battuta ha inoltre l'obbligo di garantire l'apposizione all'orecchio di ogni cinghiale abbattuto, del contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. . Tale operazione deve essere effettuata al momento del recupero del capo abbattuto e, comunque, prima del suo trasporto al di fuori dell'area di battuta.

Il responsabile della battuta ha l'obbligo di rispettare e garantire il rispetto da parte di tutti i partecipanti alla battuta (compresi i cacciatori "ospiti") delle norme vigenti in materia di caccia, delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché delle norme comportamentali di cui al Regolamento sulla sicurezza nell'esercizio della caccia al cinghiale in battuta.

Art. 15 (Assegnazione delle aree di battuta)

Ai sensi **dell'art. 98, comma 11, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**., il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre previo accordo dei tre quarti **dei** partecipanti alle battute **nella precedente stagione venatoria con arrotondamento al numero intero superiore**.. A partire dalla stagione venatoria 2007/2008 l'assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel Distretto interessato non venga realizzato il Piano di gestione annuale, oppure nel caso in cui le domande di indennizzo e l'ammontare complessivo dei danni siano **augmentati** rispetto all'anno precedente.

Gli A.T.C. confinanti, qualora i confini amministrativi non consentano l'individuazione di aree di battuta adeguate, possono accordarsi per regolamentare l'utilizzazione e la gestione di alcune porzioni di territorio.

La squadra che non effettui un numero di battute pari ad almeno i 2/3 del numero medio effettuato dalle altre squadre del Distretto dello stesso anno è esclusa dall'assegnazione delle aree di battuta nell'anno successivo.

Art. 16 (Tempi e orari della caccia al cinghiale in battuta)

La caccia al cinghiale in battuta si svolge, nei tempi e negli orari stabiliti dal Calendario Venatorio, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. In caso di festività nei giorni di lunedì o giovedì, tale giorno sarà sostituito **dalla Provincia – sentito il parere degli Ambiti Territoriali di Caccia** - al mercoledì.

Per ogni distretto l'A.T.C., ove necessario, può stabilire l'orario di inizio delle battute e le eventuali misure per la salvaguardia delle altre forme di caccia.

In ogni caso una zona di caccia non può essere battuta per due giorni consecutivi.

Art. 17 (Modalità di svolgimento dei censimenti)

I censimenti si svolgono nel periodo e nelle giornate stabilite dall'A.T.C. ed ogni squadra ha l'obbligo della partecipazione, garantendo la presenza, per le giornate di censimento stabilite annualmente, di almeno il 30% dei cacciatori iscritti.

Forme e metodi di censimento sono stabiliti ed indicati dall'A.T.C. che può avvalersi della collaborazione della Provincia.

In fase di prima attuazione i censimenti dovranno essere svolti con il metodo della battuta congiuntamente da parte delle squadre appartenenti ai singoli Distretti. Ogni squadra deve realizzare una battuta di censimento nella propria area di gestione.

Le squadre che abbiano correttamente suddiviso la propria area di gestione in aree di battuta, delimitate su cartografia consegnata all'A.T.C. ed alla Provincia e che abbiano anche compilato correttamente la scheda giornaliera di caccia, con particolare riguardo ai capi osservati in ogni battuta e a quelli abbattuti, sono esonerate dall'esecuzione dei censimenti previsti dal presente articolo.

Art. 18 (Modalità per la caccia al cinghiale nelle Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie)

Nelle Aziende Faunistico Venatorie ed in quelle Agriturismo-venatorie la caccia al cinghiale avviene nel rispetto delle disposizioni degli **artt. 91 e 92 del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011** e di quelle degli **artt. di cui al Capo VI e VII dello stesso Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie la battuta di caccia al cinghiale è svolta da squadre regolarmente assegnate ai Distretti degli A.T.C.. Ciascuna squadra dovrà garantire il numero minimo di 25 cacciatori iscritti partecipanti. A tali squadre potranno essere aggregati cacciatori "invitati", senza limite di numero, anche non in possesso dei requisiti di cui **all'art. 95 del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**. Il Concessionario dell'A.F.V. rilascerà un solo permesso al responsabile della battuta, al quale sarà allegato l'elenco dei partecipanti, compilato su un modulo che la Provincia fornirà annualmente alle Aziende Faunistico-Venatorie. Su tale elenco, dovrà essere specificato per ogni partecipante, se si tratta di iscritto alla squadra, di "invitato" o di addetto al caricamento delle armi. Inoltre, su tale elenco, a conclusione della battuta, dovranno essere riportati gli esiti della stessa. Il Concessionario dell'A.F.V. dovrà riportare sul Registro dell'Azienda il nome del responsabile della battuta, il numero di riconoscimento della squadra e gli estremi del permesso, nonché, gli esiti della caccia, al termine della stessa. L'apposizione del contrassegno dei capi abbattuti deve avvenire al momento del recupero nel luogo di abbattimento, con l'utilizzo di contrassegni in dotazione all'Azienda.

Nelle Aziende Agriturismo-Venatorie, in aggiunta a quanto previsto dalle normative suddette, sono eseguibili degli interventi di controllo con le squadre iscritte al registro provinciale, su autorizzazione della Provincia.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie ed in quelle Agriturismo-Venatorie non può essere autorizzata nessuna forma di foraggiamento artificiale. In caso di accertato foraggiamento, la Provincia darà inizio al Procedimento per la sospensione fino ad 1 anno della concessione dell'Azienda Faunistico - Venatoria.

Art. 19 (Provvedimenti sanzionatori)

Per tutte le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si precisa che:

- 1) Il responsabile della battuta risponde delle infrazioni commesse – a titolo individuale o collettivo –

durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, durante le fasi preliminari della stessa e durante le operazioni susseguenti alla stessa quando non dimostri di esserne assolutamente ignaro o non dimostri di aver adottato quanto necessario per evitarle. Nei confronti del responsabile della battuta – avuto riguardo alle circostanze del fatto – è comminata dalla Provincia la relativa sanzione di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le violazioni commesse, a titolo collettivo e/o individuale, durante l'esercizio della caccia al cinghiale, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, nel rispetto dei principi desumibili dalla L. 689/81, si applicano i seguenti provvedimenti:

A) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria al cinghiale da **10 giorni fino ad 1 anno** per le seguenti infrazioni:

- 1) Inizio e/o conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari stabiliti;
- 2) Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori partecipanti iscritti alla squadra, inferiore al minimo stabilito dall'A.T.C.;
- 3) Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori "invitati" superiore al massimo stabilito dall'A.T.C.;
- 4) Partecipazione alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o non inserito nell'elenco dei cacciatori "invitati";
- 5) Carente e incompleta compilazione delle schede delle battute;
- 6) Mancata apposizione del contrassegno numerato all'orecchio del cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell'area di battuta;
- 7) Porto ed uso di munizione spezzata durante la battuta di caccia al cinghiale;
- 8) Utilizzo in battuta di un numero di cani superiore a quello stabilito dall'A.T.C., nonché utilizzo in battuta di uno o più cani sprovvisti di regolare tatuaggio o microchip;
- 9) Utilizzo di sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato per impedire il libero movimento ai cinghiali ed alla fauna selvatica in genere;
- 10) Utilizzo di radio ricetrasmittenti non preventivamente comunicate all'A.T.C. ed alla Provincia oppure impiegate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento;
- 11) Mancato adempimento di quanto richiesto dall'A.T.C.;
- 12) Inosservanza di eventuali prescrizioni impartite dall'A.T.C. a tutela delle altre forme di caccia;
- 13) Iscrizione alla squadra di un cacciatore non inserito nell'albo provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia in battuta al cinghiale;
- 14) Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare i censimenti disposti dall'A.T.C.;
- 15) Mancato rispetto degli accordi gestionali, venatori e di area assunti nell'ambito del Distretto e, più in generale, dell'A.T.C.;
- 16) Foraggiamento artificiale di cinghiali al di fuori dei casi eventualmente autorizzati dalla Provincia.
- 17) **Mancato rispetto delle norme comportamentali contenute nel Regolamento sulla sicurezza nell'esercizio della caccia al cinghiale in battuta.**

B) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria sul cinghiale da **1 a 3 anni**, per le seguenti infrazioni:

- 1) Battuta di caccia al cinghiale svolta al di fuori del perimetro dell'area di gestione assegnata alla squadra;
- 2) Caccia al cinghiale in battuta al di fuori dei tempi consentiti dal calendario venatorio, e/o in giorni non consentiti, e/o in orario notturno,
- 3) Caccia al cinghiale in battuta, svolta interamente o in parte nelle seguenti zone:
 - in area vietata alla caccia;
 - in area non vocata alla caccia al cinghiale in battuta;
 - in Aziende Agrituristiche Venatorie ed Aziende Faunistiche Venatorie senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- 4) Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di esemplari di fauna selvatica cacciabile diversa da cinghiale e volpe, o non cacciabile (escluso cervo, daino, capriolo e muflone e quelle particolarmente protette, per i quali si applicano i provvedimenti di cui al successivo punto C);
- 5) Ferimento e/o uccisione di selvatici, durante la battuta di caccia al cinghiale, tramite l'uso di munizione spezzata;
- 6) Uso di armi diverse da quelle consentite;
- 7) Detenzione e/o immissione e/o commercio di cinghiali e, comunque, di fauna selvatica al di fuori dei casi previsti;
- 8) Abbattimento di cinghiale effettuato nel corso della battuta, sparando dall'interno di veicoli a motore;
- 9) **Battute di caccia al cinghiale effettuate congiuntamente da due o più squadre senza l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia:**

C) Sospensione temporanea della squadra dall'attività venatoria sul cinghiale da **3 a 5 anni**, per le seguenti

infrazioni:

1. Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie cervo, daino, capriolo, muflone o altre specie nei cui confronti l'abbattimento non è consentito allorché si svolge la battuta di caccia al cinghiale. La stessa sanzione si applica se i soggetti di cui sopra sono rinvenuti nel locale della squadra adibito a macello o nella casa di caccia della squadra.

D) Cancellazione della squadra dall'A.T.C. e del singolo cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le seguenti infrazioni:

- 1) Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta;
- 2) Utilizzo, organizzato dalla squadra, di esche, bocconi avvelenati, e altre sostanze nei confronti di cinghiali e di predatori;
- 3) Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda durante la battuta al cinghiale.

In caso di recidiva a quanto previsto dai punti A), B) e C si applica: il Provvedimento immediatamente più grave.

I Provvedimenti a carico delle squadre di cui alle lettere A), B),C) e D) si applicano sempre, fatto salvo il caso in cui il responsabile della battuta, abbia informato immediatamente la Polizia Provinciale di quanto accaduto.

In caso di infrazione, compiute in forma singola o collettiva, durante l'esercizio di caccia nelle altre forme consentite, compresa l'attività venatoria al cinghiale nelle aree non vocate, ai trasgressori si applicano i seguenti provvedimenti:

- 1) Sospensione fino a due anni:
 - infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. a), d), f), h), i);
- 2) Cancellazione:
 - Infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. b), c), e), g).
 - Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda;
 - infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 58, lett. o);

Art. 20

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Presidente dell'A.T.C. – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione delle squadre dall'A.T.C. – e dalla Provincia – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione dei cacciatori dal Registro Provinciale – dandone preventiva comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.

Per l'applicazione sarà utilizzato il procedimento di cui all'art. 18 e seguenti della Legge 689/81, ridotti i relativi termini della metà.

Il provvedimento definitivo, di competenza dell'A.T.C., sarà adottato sentito il parere del Comitato di Gestione dello stesso A.T.C..

Presso l'A.T.C. è tenuto il registro delle infrazioni.

Art. 21

(Norme transitorie)

Due distinte squadre – nel corso della stagione venatoria – possono effettuare battute di caccia al cinghiale in maniera congiunta nel territorio vocato ad esse assegnato. Tali battute potranno svolgersi previa comunicazione scritta alla Provincia ed all'A.T.C. con l'indicazione di data, area di battuta e squadre interessate. **La Provincia – sentito l'A.T.C. territorialmente competente – rilascia la relativa autorizzazione scritta.** Ciascuna squadra dovrà scrupolosamente rispettare il numero minimo di cacciatori

iscritti partecipanti e dovrà regolarmente compilare la propria scheda giornaliera delle battute. **Di tale possibilità le squadre possono usufruire per non più di una stagione venatoria.**

Ai sensi **dell'art. 98, comma 5, del Decreto Presidente G.R. n. 33/R del 26/7/2011**, sono sospese le assegnazioni alle squadre che non hanno **collaborato agli interventi di prevenzione dei danni.**

Prima dell'inizio della stagione venatoria, due squadre possono chiedere di fondersi in una unica. In tale caso, per i due anni successivi, l'A.T.C. è tenuto a garantire i $\frac{3}{4}$ delle battute originariamente assegnate alle due squadre.